

COP/12

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 61 del 2014

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al Verbale n.° 2010/475 CC NAS RG del 06.10.2010

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2010/475 CC NAS RG del 06.10.2010, ore 10,00, redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione igienico sanitaria effettuata il 15.09.2010, ore 12,40, dal Brigadiere AGLIECO Sebastiano unitamente all' App."s" BATTAGLIA Bruno (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), presso la Attività di produzione conserve alimentari vegetali della ditta "AGRIT CONSERVE s.r.l. corrente in Vittoria (RG) C/da Strasattato s.n., di cui è legale responsabile e amministratore unico il Sig. CARFI' Giuseppe nato a Ragusa l'11.08.1958, residente in Vittoria via Generale Cascino n.° 40

Atteso che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevato il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte "A" dell'allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6 comma 5 del D.Lgs 6.11.2007. n.° 193 " **per avere, nella predetta qualità mantenuto in carenti condizioni igienico sanitarie e strutturali i locali dell'attività succitata dovute in particolare: la pavimentazione del laboratorio di produzione presentava in più punti soluzioni di continuità; le pareti del locale stoccaggio dei prodotti finiti in parte non erano di materiale lavabile, ma lasciate allo stato grezzo con intonaco a vista; le porte sezionali coibentate che danno all'esterno presentavano le guarnizioni rotte, con evidente rischio di intrusione di insetti roditori; inoltre in qualche parete del laboratorio di produzione si evidenziavano macchie di muffe per evidente infiltrazione di acqua, con diverse proliferazioni di ragnatele.** ";

Considerato che per tale violazione prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 1.000,00 (**corrispondente al doppio del minimo della sanzione prevista**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 01.12.2010, ore 11,30 al Sig. CARFI' Giuseppe meglio sopra generalizzato, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che il trasgressore, Sig. CARFI' Giuseppe, nella qualità, nulla ha dichiarato sottoscrivendo il verbale, non ha inteso presentare scritti difensivi, né ha fatto richiesta di audizione al Sindaco del Comune di Vittoria, quale allora Autorità Competente *pro tempore* così come confermato con nota prot. n.° 3147 del 24.6.2014 del Settore Entrate del Comune medesimo;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. CARFI' Giuseppe nella qualità sopra descritta il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;


Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad € 50,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).


VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. CARFI' Giuseppe nato a Ragusa l'11.08.1958, residente in Vittoria via Generale Cascino n.° 40, nella qualità di legale responsabile amministratore unico della ditta "AGRIT CONSERVE", il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€ 1.050,00** (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20% applicato però nella misura del 5% in considerazione dell'assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore**).

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.050,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.116,00 (euro millecentosedici/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. **1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).**

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **CARFI' Giuseppe** nato a Ragusa l'11.08.1958, residente in Vittoria via Generale Cascino n.° 40;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa Viale Giorgio Perlasca, 2 - 97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 7 AGO. 2014

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aficò**

